

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2433/10
di Timo Soini (EFD)
alla Commissione

Oggetto: La Commissione non esige che la Finlandia recepisca completamente la direttiva 92/43/CE, come richiede la giurisprudenza costante del diritto comunitario

La conservazione e la gestione del patrimonio naturale comune sono affidate a ciascun Stato membro nel suo territorio e l'esecuzione delle misure corrispondenti non può pertanto variare da uno Stato all'altro. Ne consegue, quando si tratta della direttiva sugli habitat naturali che stabilisce norme complesse e tecniche nell'ambito del diritto ambientale, che gli Stati membri devono essere particolarmente vigili affinché la loro normativa, il cui obiettivo è di assicurare il recepimento di detta direttiva, sia chiara e precisa per tutti. Le sentenze delle cause C-6/04, C-508/04 e C-507/04 e le rispettive motivazioni dimostrano che un recepimento "soddisfacente" non è accettabile, né lo sono errori di traduzione.

Lo scrivente, facendo riferimento alle interrogazioni scritte P-5247/09 e P-0041/10, pone ancora una volta i quesiti seguenti:

1. Quando la Commissione esigerà che la Finlandia recepisca nel proprio diritto nazionale i criteri di scelta dei siti di Natura 2000, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CE¹, nonché all'allegato III (fase 1) della stessa, in modo chiaro e preciso, ossia nel rispetto della sentenza del 20 ottobre 2005 della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-6/04, punti 22 e seguenti, in particolare i punti 25 e 26?
2. Quando la Commissione esigerà che il testo in finlandese della guida dei tipi di habitat sia corretto in modo che corrisponda alla definizione del tipo di habitat, nella fattispecie del tipo di roccia designato dal codice Natura 8220, che nel caso della Finlandia corrisponde solo alla classe 62.2A, ovvero alla "vegetazione di rocce spoglie boreali (rocce del tipo *rapakivi*)", nella versione originale in inglese *Boreal siliceous cliffs (rapakivi cliffs)*?
3. Chi e per quali motivi ha accordato alla Finlandia il diritto di non recepire, e pertanto di non applicare, il diritto comunitario, vincolante per tutti gli Stati membri come richiesto dal diritto comunitario costante, nel proprio diritto nazionale i criteri di selezione dei siti di Natura 2000 e la corretta definizione degli habitat naturali, conformemente all'allegato III (fase 1) di Natura 2000?

¹ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.